

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 739

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

21/04/2024 - 05:52

Indice

1. DDL S. 739 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 739	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	10
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023	11
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/10/2023	15
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/11/2023	16
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (ant.) del 29/11/2023	21

1. DDL S. 739 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 739

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 739

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTELLONE**, **MAIORINO**, **NAVE**, **PIRONDINI**, **BEVILACQUA**, **TREVISI**, **BILOTTI**, **MAZZELLA**, **GUIDOLIN** e **SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2023

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

Onorevoli Senatori. - I disturbi dello spettro autistico (dall'inglese *Autism Spectrum Disorders*, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da *deficit* persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale in molteplici contesti, e da *pattern* di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi.

Attualmente la prevalenza del disturbo è stimata essere circa un caso su 54 soggetti osservati tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, uno su 160 in Danimarca e in Svezia, uno su 86 in Gran Bretagna. In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano una prevalenza di uno su 100 in Inghilterra. In Italia, si stima che un bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, nel cui ambito si registra una prevalenza di 4,4 volte maggiore rispetto alle femmine.

I costi reali dell'autismo per l'assistenza e le terapie, che ancora oggi sono parzialmente a carico delle famiglie, sono quasi sempre sconosciuti.

L'identificazione precoce dell'autismo rappresenta una sfida importante perché apre delle possibilità di presa in carico dei soggetti in un'età nella quale alcuni processi di sviluppo possono ancora venire modificati. Le ricerche che valutano gli effetti di un intervento precoce mostrano che i bambini beneficiari di tali interventi presentano dei progressi significativi sul piano cognitivo, emotivo e sociale. Risulta quindi fondamentale intervenire con percorsi terapeutici e assistenziali, per garantire la migliore terapia al bambino.

Tuttavia molto spesso il paziente può accedere ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso le strutture del Servizio sanitario nazionale solo dopo una lunga attesa: le liste d'attesa per le terapie in questione possono essere molto lunghe e, di conseguenza, vanificare la diagnosi precoce a causa di una terapia posta in essere troppo tardi. La medesima terapia, presso centri non convenzionati, ha costi notevoli e pertanto non accessibili a tutti.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che, al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico sia redatta dal neuropsichiatra infantile, presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 ha l'obiettivo di consentire, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso il Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione delle spese sostenute dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

L'articolo 3 prevede disposizioni concernenti il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendo l'incremento dello stesso di 30 milioni per gli anni 2023 e 2024. Si rimanda, per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo, a un decreto del Ministro della salute, come già previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che

ha previsto l'utilizzazione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 per una serie di interventi a favore delle persone affette da tale disturbo. Successivamente, per i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico sono stati adottati, per l'anno 2021, il decreto del Ministro della salute del 6 febbraio 2023 e, per l'anno 2022, il decreto del Ministro della salute del 24 gennaio 2023, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2023.

L'articolo 4 prevede un'agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Si prevede che ai datori di lavoro privati che assumano, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico sia riconosciuto, per i primi tre anni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diagnosi precoce)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

- a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;
- b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di *test* diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;
- c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;
- d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

Art. 2.

(Detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali)

1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1 presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

Art. 3.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « e di » sono soppresse, e dopo le parole: « 27 milioni di euro per l'anno 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

Art. 4.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 3, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 91 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(524) DE POLI. - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni*
(623) Elena MURELLI e altri. - *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - *Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 524, recante modifiche alla legge n. 123 del 2005, finalizzate all'effettuazione, nella scuola primaria, di *test* diagnostici nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni. Per i bambini risultati positivi è prevista l'erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine.

Le finalità del disegno di legge n. 623 sono specificate dall'articolo 1. I successivi articoli da 2 a 5 modificano la summenzionata legge n. 123 del 2005. Tali modifiche prevedono, in primo luogo, la predisposizione di iniziative formative sulla celiachia destinate al personale del settore della ristorazione, turistico e alberghiero, nonché a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di somministrazione di alimenti. Riguardo alla prevenzione delle complicanze e al monitoraggio delle patologie associate alla malattia celiaca, è prevista la predisposizione di programmi di diffusione del protocollo di diagnosi ufficiale. Ulteriori modifiche riguardano i prodotti alimentari senza glutine. Inoltre, è disposto l'inserimento di moduli formativi obbligatori nei programmi di studio degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e nelle attività di formazione e aggiornamento professionale destinati agli operatori del settore alimentare. Si prevede altresì la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole.

L'articolo 6 stabilisce che siano assicurati adeguati spazi di informazione radiofonica e televisiva sulle materie in oggetto.

L'articolo 7 pone in capo alle regioni e alle province autonome l'indicazione delle strutture per la diagnosi e la cura della celiachia, conformate ad un approccio multidisciplinare e multidimensionale, oltre a demandare a un decreto ministeriale l'integrazione del Registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali, senza glutine e formule per lattanti erogabili.

L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la ricerca sulla celiachia e l'istituzione di una banca dati nazionale contenente i dati relativi ai soggetti a cui è stato rilasciato un certificato accertante la patologia della celiachia.

Infine, l'articolo 9 dispone circa l'entrata in vigore.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 727 demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri per l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, mentre l'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione a opera del Ministero della salute.

Le disposizioni finanziarie sono infine recate dall'articolo 4.

In conclusione, il relatore segnala l'utilità dello svolgimento di un ciclo di audizioni, anche finalizzato alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che il disegno di legge n. 727, trasmesso dalla Camera dei deputati, prevede coperture finanziarie già accertate e risulta particolarmente apprezzabile ai fini della realizzazione di *screening* in età pediatrica. In considerazione della diversa declinazione degli altri disegni di legge, la predisposizione di un nuovo testo comporterebbe invece la necessità di verifiche sugli aspetti finanziari e pertanto, presumibilmente, incertezza sui tempi dell'*iter*.

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama l'attenzione sulla possibilità di mettere a punto previsioni normative riferite a platee più ampie.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Zambito in merito al possibile rallentamento dell'*iter* nel caso di un eccessivo ampliamento del testo rispetto al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, con particolare riguardo alla questione delle coperture.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) esprime il consenso del proprio Gruppo relativamente alla proposta del relatore, equilibrata e idonea a contemperare le diverse sensibilità sulla materia.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) considera necessario tenere conto delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Zambito, senza che ciò tuttavia precluda la possibilità di una visione più complessiva e organica dei temi oggetto dei disegni di legge in discussione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala la correlazione fra il diabete di tipo 1 e la celiachia, che giustifica ulteriormente l'urgenza di disposizioni volte alla effettuazione di *screening* in età pediatrica. Riguardo alla questione connessa alla possibilità di un ampliamento della materia di cui al disegno di legge n. 727, reputa utile l'apporto del Ministero della salute.

Il presidente [ZAFFINI](#) registra la sensibilità condivisa sulla materia trattata e fa presente l'utilità delle audizioni al fine di una definizione in tempi rapidi dell'orientamento della Commissione. Propone quindi di segnalare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 13 luglio, auspicando un contenimento numerico e un'accurata selezione dei soggetti da convocare.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(647) RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo alcuni cenni riguardo la disciplina vigente sulla diagnosi, cura e abilitazione delle persone con

disturbi dello spettro autistico e sull'assistenza alle relative famiglie, il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) passa all'illustrazione del disegno di legge n. 647, il cui articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto del provvedimento, che mira a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare una disciplina intesa all'inserimento lavorativo attraverso azioni integrate tra i servizi pubblici e privati della formazione professionale e del lavoro e i servizi sociali e sanitari.

Gli articoli 3 e 4, insieme con l'allegato A, prevedono la predisposizione di un programma personalizzato, concernente l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale.

Il successivo articolo 5 richiede che le regioni trasmettano con cadenza biennale al Parlamento una relazione sulle attività svolte, sui soggetti coinvolti e sui risultati ottenuti in materia di inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 6 istituisce un apposito Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, mentre l'articolo 7 definisce la data di entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 739 reca all'articolo 1 disposizioni in materia di diagnosi precoce.

In base all'articolo 2 le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Il successivo articolo 3 dispone in ordine al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendone tra l'altro un incremento.

L'articolo 4 prevede una forma di agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità dello svolgimento di audizioni e all'adozione di un testo base.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'elevata importanza della materia. Ritiene pertanto necessarie le audizioni, oltre a un'attenta riflessione in merito all'adozione del testo base.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) ritiene che la complessità del tema richieda lo svolgimento di un ciclo di audizioni adeguatamente ampio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) riconosce l'utilità di un'oculata definizione del testo base. Si sofferma quindi sulla complessità dei disturbi dello spettro autistico, che richiede il miglioramento delle conoscenze. Menziona quindi, quale esempio di mancanza di sensibilità nei confronti delle peculiarità dei disturbi dello spettro autistico, una vicenda giudiziaria riguardante casi di maltrattamenti e violenze in un centro di cura. Le audizioni costituiscono inoltre a suo avviso uno strumento particolarmente prezioso per l'arricchimento conoscitivo e critico della Commissione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) mette in evidenza l'opportunità di un elevato livello di attenzione sulla questione dei disturbi dello spettro autistico, la cui incidenza sulla popolazione pediatrica è notevole e di entità crescente. È inoltre urgente che le istituzioni si attivino per il sostegno alle famiglie, troppe volte lasciate prive di adeguate strutture di assistenza sul territorio, mentre risulta particolarmente grave l'assenza di forme di intervento per i soggetti con disturbi dello spettro autistico che hanno ormai raggiunto la maggiore età. L'impegno a tale riguardo deve invece consistere nell'individuazione e nell'attivazione di percorsi dedicati.

Esprime infine apprezzamento per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo e per le motivazioni manifestate dalla Commissione.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) fa presente che, a differenza del disegno di legge n. 739, il disegno di legge n. 647 reca una delega legislativa al Governo, oltre a essere maggiormente focalizzato sull'aspetto dell'inserimento lavorativo. A tale proposito esprime favore nei confronti dello strumento della delega legislativa, anche ove si optasse eventualmente per la predisposizione di un testo unificato.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 12 di lunedì 17 luglio quale termine per trasmettere proposte relative ai soggetti da audire, invitando comunque ad un contenimento numerico delle richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala l'articolo 18 del disegno di legge in titolo. In particolare, il comma 1 riduce il periodo di incompatibilità, a decorrere dalla cessazione dell'incarico, per i componenti di vertice e i dirigenti di Consob, Banca d'Italia e IVASS relativamente a rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti operanti nei settori di competenza.

Il successivo comma 2 interviene sulla disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, e gli enti privati in controllo pubblico. Infine, il comma 3 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME INTEGRATIVE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEL QUADRO DELL'EFFICACIA COMPLESSIVA DEI SISTEMI DI WELFARE E DI TUTELA DELLA SALUTE

Il presidente [ZAFFINI](#) richiama il consenso già espresso dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito al conferimento di un incarico di consulenza tecnica al professor Alfonso Celotto con riferimento all'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. A tale riguardo fa presente la complessità dei temi emersi dalle audizioni, particolarmente in relazione alla redazione della proposta di documento conclusivo, che giustifica il ricorso ad un apporto così specifico e qualificato.

La Commissione unanime conviene infine sulla proposta illustrata.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CISL, UIL, FISH ONLUS (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP) E ANFFAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO), AARBA (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF RADICAL BEHAVIOR ANALYSIS), AIAMC (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANALISI E MODIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO E TERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA), ANDEL (AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO), PARLAUTISMO, COOPERATIVA ETNOS, ASSOCIAZIONE ERREPIU' APS, ASSOCIAZIONE ONLUS "LE ALI DEI PESCI E ASSOCIAZIONE ALBERGO ETICO ITALIA ONLUS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 647 E 739 (INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023**

128ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,45

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI comunica che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 647 e 739 (inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico), l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dei disegni di legge.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

- **(Tab. 4)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 15)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, il presidente ZAFFINI avverte che i rapporti destinati alla 5ª Commissione dovranno essere approvati entro venerdì 10 novembre. Dà quindi conto del regime che regola la proponibilità di emendamenti e ordini del giorno dinanzi alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) dà conto in primo luogo delle disposizioni in materia sanitaria recate dalla sezione I del disegno di legge di bilancio.

In particolare, l'articolo 41 concerne il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 42 reca una serie di disposizioni volte a ridurre le liste di attesa, nonché a contrastare la carenza di personale sanitario e il ricorso alle esternalizzazioni.

Il successivo articolo 43 interviene sul tetto della spesa farmaceutica. Inoltre, l'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio. È inoltre

definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e si prevede la predisposizione di linee guida riguardanti l'aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome ad avvalersi delle misure previste all'articolo 42. Inoltre, l'articolo 46 aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati e l'articolo 47 dispone l'applicazione anche nel 2024 della procedura transitoria di riparto delle quote premiali per le regioni virtuose ai fini della spesa sanitaria.

L'articolo 48, al fine di consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I commi da 1 a 3 dell'articolo 49 introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria relativa ai lavoratori frontalieri operanti in Svizzera. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri.

L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e al potenziamento del SSN.

Il comma 7 dell'articolo 56 dispone l'aggiornamento delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008.

Il successivo articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. L'articolo 66 autorizza la corresponsione di un contributo, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Inserisce inoltre l'INMP tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata.

Nell'allegato quinto sono previsti, tra l'altro, finanziamenti per interventi nel settore sanitario.

Per quanto riguarda le norme della sezione I attinenti alle materie del lavoro e delle politiche sociali, l'articolo 2 prevede rifinanziamenti relativi a diversi fondi.

Il successivo articolo 5 prevede una riduzione della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 6 prevede una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo, mentre l'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF.

L'articolo 9 riconosce, in via transitoria, un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, mentre l'articolo 10 prevede un incremento delle risorse concernenti la contrattazione collettiva relativa ai dipendenti statali e i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali ridefiniscano gli stanziamenti, a carico dei propri bilanci e relativi ai trattamenti economici del personale, sulla base del parametro delle risorse inerenti ai dipendenti statali.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato, mentre l'articolo 27 introduce, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la possibilità di riscattare i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione.

Inoltre, l'articolo 29 modifica la disciplina transitoria già vigente per il 2024 in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici.

L'articolo 30 concerne la proroga per il 2024 dell'istituto dell'APE sociale, la proroga e la ridefinizione dell'istituto "opzione donna", l'estensione temporale sia della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato, sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla quota 103.

L'articolo 31 rende permanente l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa e ne ridefinisce la disciplina, mentre l'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo. L'articolo 34 reca una serie di misure temporanee in materia di ammortizzatori sociali, relative a specifiche fattispecie o a specifici settori e l'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L'articolo 36 modifica i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino, mentre l'articolo 37 prevede esoneri contributivi per le lavoratrici madri. Inoltre, l'articolo 11, comma 2, eleva l'aliquota IVA per alcuni prodotti relativi alla prima infanzia e all'igiene femminile; il successivo comma 3 eleva i valori di alcune imposte in materia di prodotti di tabacco e di relativi prodotti succedanei; l'articolo 17 reca misure intese a contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico; l'articolo 32 ridefinisce i criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la gente di mare; l'articolo 38 esclude i titoli di Stato e i prodotti finanziari con garanzia statale dall'ambito del calcolo dell'ISEE; il comma 1 dell'articolo 39 istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; il successivo comma 2 prevede un finanziamento permanente in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza; il comma 3 riduce lo stanziamento destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza; i commi da 1 a 5 dell'articolo 40 istituiscono il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità; il successivo comma 6 incrementa il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità; l'articolo 60 istituisce un fondo per il personale di alcuni enti di ricerca; il comma 1 dell'articolo 66 reca uno stanziamento per le misure connesse all'accoglienza dei migranti e in favore dei minori stranieri non accompagnati; l'articolo 70 reca uno stanziamento per il proseguimento delle attività relative al soccorso e all'assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina; l'articolo 88, comma 1, istituisce una Commissione di studio per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per le quali è prevista la rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Riguardo all'articolo 86, comma 1, la tabella A prevede, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un incremento pari a 12.965.000 euro per il 2024, a 40.100.000 euro per il 2025 ed a 23.105.000 euro annui a decorrere dal 2026; la medesima tabella prevede, per il Ministero della salute, un incremento pari a 4.780.000 euro per il 2024, 34.806.000 euro per il 2025 ed a 35.906.000 euro annui a decorrere dal 2026. La tabella B prevede, per il Ministero della salute, un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Nella sezione II è inoltre indicata una serie di variazioni rispetto al livello a legislazione vigente relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sollecita in primo luogo una riflessione circa l'opportunità che la Commissione trasmetta un impulso determinante alle scelte di bilancio tramite la propria azione legislativa, particolarmente in riferimento ai disegni di legge di iniziativa parlamentare. L'esame da parte della Commissione di un nuovo assetto legislativo di materie strategiche, quali la medicina territoriale, l'emergenza urgenza e la non autosufficienza, dovrebbe infatti determinare il quadro entro il quale il Governo può operare le scelte sui profili finanziari. Rilevata la difficoltà dell'azione dei singoli parlamentari rispetto alle strutture sanitarie presenti nei territori, segnala la tendenza di fondo a uno spostamento degli equilibri nel settore sanitario a vantaggio del privato, quando sarebbe preferibile un maggiore impegno riguardo il miglioramento e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Esprime poi perplessità l'intervento volto alla riduzione delle liste d'attesa, basato sul maggiore ricorso alle risorse umane già presenti e in mancanza di un innalzamento dei limiti posti alle assunzioni. Un'ulteriore criticità è a suo giudizio costituita dall'accorpamento dei fondi relativi a diverse importanti patologie, quali l'Alzheimer, con conseguente incertezza in merito alle prospettive di intervento in ambiti di particolare delicatezza.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) segnala a sua volta con preoccupazione le scelte del Governo relativamente al Fondo per l'Alzheimer e le demenze, che pure ha consentito l'adozione di misure di grande utilità, secondo le aspettative di famiglie, associazioni e medici.

La manovra in esame risulta inoltre penalizzante nei confronti delle categorie del settore sanitario, già in notevole difficoltà, mentre le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa sono del tutto insufficienti e, fundamentalmente, risentono della tendenza generale a favorire la sanità privata.

Risultano inoltre gravemente depotenziati i servizi socio-sanitari dei Comuni, gravati da maggiori carichi, in assenza di risorse aggiuntive, anche in termini di personale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente che, al netto degli aumenti delle retribuzioni del personale sanitario, peraltro necessari, le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale sono del tutto inadeguate rispetto agli obiettivi posti, traducendosi in particolare in una diminuzione delle quote a disposizione dei sistemi sanitari regionali. Rilevato che il defianziamento della sanità pubblica risulta una tendenza caratterizzante l'intero ultimo decennio, ritiene che le misure in esame siano inadeguate rispetto alla necessità di garantire la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le forze di maggioranza dovrebbero abbandonare i toni eccessivamente ottimistici utilizzati nella comunicazione pubblica, ingannevoli per i cittadini, e procedere a una seria riflessione sulla materia.

In particolare, è preoccupante la mancanza di prospettive in merito al finanziamento dei LEA, della continuità assistenziale nel territorio, all'abbattimento delle liste d'attesa. Inoltre, è urgente una delimitazione rigorosa degli ambiti della sanità privata e della sanità pubblica. Quest'ultima, in assenza delle necessarie risorse, è infatti destinata a un indebolimento irreversibile.

In risposta a un quesito della senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) fornisce ragguagli in ordine al prosieguo dell'esame. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 8 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore ZULLO segnala innanzitutto l'articolo 1 del decreto-legge n. 124, che modifica la disciplina sulle modalità di programmazione e utilizzo delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il periodo 2021-2027, mentre l'articolo 2 disciplina la procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali.

Il successivo articolo 4 dispone che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscano nel sistema informatico ReGIS i dati relativi ai progetti finanziati.

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto, mentre l'articolo 6 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, l'articolo 8 prevede la predisposizione di un piano di interventi strategici.

L'art. 8-bis contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento e l'articolo 9 istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I successivi articoli da 10 a 15 dettano disposizioni in relazione all'organizzazione e al Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione. Inoltre, prevede che i componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione possano mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni all'assunzione di personale non dirigenziale. Il successivo comma 9-bis autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza".

I commi 2 e 3 dell'articolo 22 recano disposizioni transitorie in relazione ai poteri e alla competenza territoriale dei commissari straordinari delle attuali zone economiche speciali.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) stigmatizza innanzitutto la reiterata presentazione di provvedimenti d'urgenza, peraltro dal contenuto fortemente eterogeneo.

Esprime quindi preoccupazione in ordine agli interventi in materia di minori stranieri non accompagnati. A fronte di una legislazione di elevata qualità, conseguente all'impegno condiviso delle diverse forze politiche, viene attuata un'indebita distinzione fra categorie di minori, determinando una diminuzione dei livelli di tutela. In linea con le critiche espresse da diversi settori della società civile, l'esito dell'intervento in esame consisterà in un aumento dell'irregolarità e della marginalità, con il conseguente aumento dell'allarme sociale nei confronti del fenomeno dell'immigrazione.

Sono del resto infondati i timori riguardanti le dichiarazioni mendaci in merito all'età rese dai soggetti interessati, in quanto lo specifico protocollo volto alla valutazione di tali casi dà sufficienti garanzie di attendibilità.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) condivide le critiche della senatrice Zampa ed esprime un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento. Questo non può infatti che ampliare l'area dell'irregolarità e dell'esclusione rispetto alle necessarie forme di sicurezza sociale e sanitaria.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime dubbi sull'efficacia delle misure in materia di istituzione delle zone economiche speciali nel Mezzogiorno, in considerazione della mancanza di chiarezza strategica e della confusione dei livelli di responsabilità.

La realizzazione del piano per le aree interne è contraddistinta da analoghe incertezze sotto il profilo strategico, risultando evidente la contraddizione fra la politica volta al conseguimento dell'autonomia differenziata e la ricorrente tendenza all'istituzione di cabine di regia centralizzate. Nel complesso, tali scelte non possono che sottrarre energie all'obiettivo fondamentale di tali interventi, consistente nella creazione di opportunità di lavoro.

Intervenendo in replica, il senatore [ZULLO](#) (FdI) rileva che il decreto-legge in esame non dispone alcuna abrogazione della previgente legislazione in materia di minori stranieri non accompagnati, né prevede alcun definanziamento degli interventi in tale ambito. Risulta invece notevole l'intervento infrastrutturale a beneficio delle isole di Lampedusa e Linosa.

Le misure in materia di aree interne e di zone economiche speciali sono formulate al fine di conseguire la massima efficienza, sulla base delle esperienze pregresse, le quali evidenziano eccessivi ritardi nell'impiego di risorse europee. Gli interventi in esame sono invece adeguati all'obiettivo del conseguimento della massima armonizzazione socio-economica nei territori.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine posta in votazione e approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 24 (ant.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI IL TORTELLANTE APS, ASSOCIAZIONE PIZZAUT ONLUS, BREAKCOTTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE, AUTICON S.R.L., NOI POSSIAMO APS, AGSAS ONLUS (ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SOLIDALI), ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO), GENIAUT APS, ASL CITTÀ DI TORINO - STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CENTRO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN ETÀ ADULTA - CENTRO ESPERTO REGIONE PIEMONTE, FONDAZIONE UN FUTURO PER L'ASPERGER ONLUS E GRUPPO ASPERGER ONLUS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 647 E 739 (INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.